



Bergamo, 26 novembre 2025

Ai Farmacisti Iscritti  
all'Ordine dei Farmacisti della provincia di Bergamo

Ai Medici iscritti  
all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Bergamo

**Oggetto: Prescrizioni non conformi a norma.**

A seguito di un'interlocuzione tra l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Bergamo e l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Bergamo, si è rilevata l'opportunità di segnalare alcune criticità emerse in relazione all'erogazione di specialità medicinali.

In particolare:

**1. Non sostituibilità**

Sono state segnalate dai farmacisti numerose prescrizioni con l'indicazione di "non sostituibilità". Si ricorda che la non sostituibilità dei farmaci va indicata solo quando esistano le motivazioni previste dalla normativa. Si segnala inoltre che la dicitura di "non sostituibilità" per una specifica specialità medicinale è associata al codice AIC della stessa.

Si raccomanda particolare attenzione, in quanto in alcuni casi la denominazione di una specialità autorizzata in Italia è stata associata, verosimilmente per un errore informatico, a un AIC estero, non rendendo possibile il reperimento del prodotto.

**2. Fogli di dimissione ospedaliera**

La prescrizione di medicinali alla dimissione dai Pronto Soccorso e dai Reparti di degenza avviene molto spesso mediante lettera di dimissione, firmata digitalmente dal medico ospedaliero. Questo documento non rappresenta una vera e propria prescrizione, ma un indirizzo terapeutico al medico curante ai fini della conseguente prescrizione, ciò nonostante viene spesso portato dall'assistito direttamente in farmacia. Pertanto, in tali casi, si possono creare difficoltà per le farmacie e conseguenti disagi per gli assistiti. Infatti, laddove possibile la farmacia rilascia al cittadino i farmaci prescritti ricorrendo al disposto del DM del 31/03/2008, con costi a carico dell'utente.

Tuttavia, la norma non è utilizzabile, tra gli altri, per la dispensazione di farmaci stupefacenti, quindi non sempre garantisce al paziente di accedere tempestivamente al medicinale, ovvero di accedervi con oneri a carico del SSN. La prescrizione, nei casi in cui non è previsto il rilascio diretto della ricetta del SSN con le relative procedure informatiche, deve sempre essere firmata in originale dal medico prescrittore e, nel caso di ricette non ripetibili, deve rispettare i previsti formalismi.



### 3. Farmaci Galenici

Il disposto del DM del 31/03/2008 non è applicabile nemmeno ai medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica e destinata ad un determinato paziente. Pertanto, in assenza di una ricetta con firma autografa del prescrittore, i cittadini non possono accedere al farmaco galenico, in regime privatistico, né possono accedervi, in regime SSN, i cittadini affetti da malattie rare, cui possono essere prescritti medicinali galenici.

### 4. Utilizzo di Instant Messaging

Prescrizioni su ricettario intestato del medico e inviate al paziente, come fotografia su sistemi di Instant Messaging (ad esempio WhatsApp) non hanno valore formale e non sono utilizzabili in farmacia.

Cordiali saluti.

F.to  
Il Presidente  
Dott. Guido Marinoni

F.to  
Il Presidente  
Dott. Davide Petrosillo